



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA SPORT E TEMPO LIBERO
S. GESTIONE SPORT**

ATTO N. DD 4263

Torino, 16/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA N. 28/2020 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO APPIO CLAUDIO 116. APPROVAZIONE ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA. CIG 831309462F.

Con deliberazione del 10 febbraio 2020, mecc. n. 2019 06427/10, esecutiva dal 24 febbraio 2020, il Consiglio Comunale ha approvato l'esternalizzazione della gestione sociale, in regime di convenzione, dell'impianto sportivo comunale sito in Torino, corso Appio Claudio 116.

Nella suddetta deliberazione sono stati previsti i criteri e gli indirizzi per la gestione sociale dell'impianto, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale n. 295 e tenuto conto degli artt. 60, 164 e seguenti della Parte III, Titolo I Capo I del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi, conformemente alle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nelle parti I e II del succitato D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

Con successiva determinazione dirigenziale del 29 maggio 2020, n. DD 1616, è stata approvata l'indizione della procedura aperta di gara, previa pubblicazione di disciplinare e capitolato di gara, ai sensi degli artt. 60, 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dell'esito dei lavori della Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento n. 295 della Città di Torino, e dei parametri previsti nel disciplinare di gara.

Il disciplinare di gara e il capitolato di gara sono stati pubblicati sul Notiziario Appalti del sito telematico della Città di Torino a decorrere dal 4 giugno 2020.

Con determinazione dirigenziale del 13 luglio 2020, n. DD 2211, è stata definita la composizione della Commissione Giudicatrice.

Decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, stabilito alle ore 12.00 del 13 luglio 2020, sono risultati pervenuti n. 3 plichi da:

- Società Nord Tennis Sport Club s.s.d. a r.l., con sede legale in Torino, corso Appio Claudio 116, codice fiscale 06702670016;
- Associazione Esperia Tennis Academy asd, con sede legale in Ivrea (TO), via Natalia Ginzburg 1, codice fiscale 10802660018;
- Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito da:
 - Società Sport Pellerina s.s.d. a r.l., con sede legale a Torino, via Vittoria 16, codice fiscale 12323390018, in qualità di capogruppo;
 - Associazione Opes – Organizzazione Per l’Educazione allo Sport, con sede legale a Roma, via Salvatore Quasimodo 129, codice fiscale 96014760589, in qualità di mandante;
 - Associazione Sport 4 Friends asd, con sede legale a Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 95636060014, in qualità di mandante.

La citata Commissione si è riunita in prima seduta pubblica di gara in data 14 luglio 2020 per l’esame delle istanze pervenute e delle documentazioni prodotte da:

- Società Nord Tennis Sport Club s.s.d. a r.l.;
- Associazione Esperia Tennis Academy asd;
- Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito da:
 - Società Sport Pellerina s.s.d. a r.l., capogruppo;
 - Associazione Opes – Organizzazione Per l’Educazione allo Sport, mandante;
 - Associazione Sport 4 Friends asd, mandante.

I lavori della Commissione sono riportati nel verbale allegato al presente atto (**all. 1**).

La Commissione Giudicatrice si è riunita in seconda seduta pubblica in data 15 luglio 2020, i cui lavori sono riportati nel verbale allegato al presente atto (**all. 2**).

Con successiva determinazione dirigenziale del 11 agosto 2020, n. DD 2699, è stata approvata la sostituzione del segretario della Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice si è riunita in terza seduta pubblica in data 1 settembre 2020, i cui lavori sono riportati nel verbale allegato al presente atto (**all. 3**).

In prima seduta riservata in data 1 settembre 2020, la Commissione ha proceduto con l’esame della documentazione contenuta nelle buste B prodotte dai concorrenti Società Nord Tennis Sport Club s.s.d. a r.l., Associazione Esperia Tennis Academy asd e Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti; i lavori della Commissione sono riportati nel verbale allegato al presente atto (**all. 4**).

Durante la seconda seduta riservata in data 3 settembre 2020, la Commissione Giudicatrice ha esaminato i progetti tecnici presentati da ciascuno dei partecipanti e rilevato alcune criticità per i due progetti presentati dalla Società Nord Tennis Sport Club s.s.d. a r.l. e dal Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, che ha ritenuto di sottoporre al Responsabile Unico del Procedimento, che è intervenuto alla seduta e ha deciso di convocare un Tavolo Tecnico coinvolgendo la Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile, la Divisione Urbanistica e Territorio, e la Divisione Patrimonio Partecipate e Facility e Sport, al fine di ottenere i pareri tecnici di competenza inerenti la fattibilità degli interventi previsti nei progetti presentati dalla Società Nord Tennis Sport Club s.s.d. a r.l. e dal Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti. I lavori della Commissione sono riportati nel verbale allegato al presente atto (**all. 5**).

Con nota del 6 ottobre 2020 prot. n. 2518, il Servizio Gestione Sport ha richiesto alle Divisioni di cui sopra i pareri tecnici di competenza, a seguito del Tavolo Tecnico richiesto dal Servizio Gestione Sport con nota del 5 settembre 2020 prot. n. 2220 e svoltosi mediante video conferenza in data 30 settembre 2020.

Nella terza seduta riservata del 29 ottobre 2020, la Commissione Giudicatrice ha esaminato i pareri pervenuti dalla Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile in data 8 ottobre 2020, prot. n. 2549,

dalla Divisione Urbanistica e Territorio in data 23 ottobre 2020, prot. n. 2744, e dalla Divisione Patrimonio Partecipate e Facility e Sport in data 18 settembre 2020, prot. n. 2278. Dall'esame dei pareri succitati, la Commissione ha convenuto che i progetti presentati sia dal Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti sia dalla società Nord Tennis Sport Club s.s.d. a r.l., non essendo realizzabili in conformità alle normative vigenti e a quanto previsto nel disciplinare di gara all'art. 7 - Busta B - OFFERTA TECNICA - punto 2.1, risultano non ammissibili. La Commissione ha proceduto alla valutazione del progetto tecnico, del progetto sociale e della relazione relativa alla composizione del team preposto al servizio e rete territoriale presentati dal concorrente Associazione Esperia Tennis Academy asd. I lavori della Commissione sono riportati nel verbale allegato al presente atto (**all. 6**) e la valutazione è riportata nel prospetto allegato al predetto verbale (**all. 6**).

Con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2020, n. DD 4099, è stata approvata la sostituzione di un componente della Commissione Giudicatrice.

Nel corso della quarta seduta pubblica tenutasi in data 12 novembre 2020, la Commissione ha comunicato la non ammissibilità dei progetti tecnici pervenuti dalla Società Nord Tennis Sport Club s.s.d. a r.l. e dal Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ed ha dichiarato aggiudicataria della gara l'Associazione Esperia Tennis Academy asd, con un punteggio totale di 79,55 su 100, stabilendo la durata della concessione pari ad anni 20 (venti), rapportata agli investimenti proposti pari ad euro 617.073,86, al netto di IVA e oneri. I lavori della Commissione sono riportati nel verbale allegato al presente atto (**all. 7**) e i punteggi sono riportati nel prospetto allegato al predetto verbale (**all. 7**).

Per le motivazioni sopra enunciate, si ritiene di approvare le risultanze della gara e gli allegati verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice (**all. 1, all. 2, all. 3, all. 4, all. 5, all. 6 e all. 7**). Alla luce di quanto sopra esposto, si procede all'approvazione dell'esclusione dalla gara della Società Nord Tennis Sport Club s.s.d. a r.l., con sede legale in Torino, corso Appio Claudio 116, codice fiscale 06702670016 e del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito da Società Sport Pellerina s.s.d. a r.l., con sede legale a Torino, via Vittoria 16, codice fiscale 12323390018, in qualità di capogruppo, Associazione Opes - Organizzazione Per l'Educazione allo Sport, con sede legale a Roma, via Salvatore Quasimodo 129, codice fiscale 96014760589, in qualità di mandante, Associazione Sport 4 Friends asd, con sede legale a Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 95636060014, in qualità di mandante, tenuto conto degli atti di gara e stante che i progetti tecnici presentati da entrambi i concorrenti non sono conformi alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, di cui all'art. 7 - Busta B - OFFERTA TECNICA - punto 2.1, nella parte in cui si dispone che la descrizione del progetto tecnico debba essere conforme con gli interventi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e urbanistica, e quindi non sono realizzabili, stanti i pareri tecnici negativi espressi in merito da parte delle Divisioni della Città, competenti in materia, quali la Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile e la Divisione Urbanistica e Territorio, le quali si sono espresse rispettivamente con note in data 8 ottobre 2020, prot. n. 2549 e in data 23 ottobre 2020, prot. n. 2744, a seguito del tavolo tecnico svoltosi in data 30 settembre del corrente anno, appositamente convocato per le motivazioni di cui al verbale della seconda seduta riservata del 3 settembre 2020 (**all. 5**), al quale si rimanda per relationem.

Da tali pareri si è ricavato nello specifico l'incompatibilità delle proposte progettuali alle disposizioni di legge urbanistico-edilizie - la Divisione Urbanistica e Territorio tra l'altro richiama la classe di pericolosità idrogeomorfologica dell'area di intervento - e, per altri versi, l'incompatibilità delle stesse proposte tecnico-progettuali con le disposizioni di cui al Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino n. 317 ed in particolare l'incompatibilità tra le opere proposte e gli obiettivi dell'Amministrazione circa la salvaguardia e la conservazione del patrimonio arboreo, considerata anche l'ubicazione dell'impianto sportivo all'interno del Parco Carrara.

Inoltre, occorre rilevare che l'art. 5 del capitolato di gara, laddove prevede "..... previa

presentazione, in formato cartaceo, del progetto tecnico definitivo, che deve prevedere i medesimi interventi del progetto tecnico preliminare presentato in sede di offerta, redatto e sottoscritto da un professionista iscritto all'albo.....", conferma l'immutabilità del progetto tecnico preliminare rispetto al progetto tecnico definitivo, la cui ratio risiede nell'esigenza da parte della Città, quale ente pubblico esponenziale, di salvaguardare l'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale, e si pone in piena armonia con l'impossibilità di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ciò premesso, considerati tutti gli elementi su evidenziati, quali: l'impossibilità di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, l'immutabilità del progetto tecnico preliminare rispetto al progetto tecnico definitivo come da capitolato di gara, i caratteri di inammissibilità e di incompatibilità delle proposte tecniche progettuali alle disposizioni normative, si ritiene che le fattispecie in esame si presentano come difformità essenziali e come tali da includere nella categoria dell'assenza di elementi essenziali dell'offerta, che consentono all'Amministrazione di escludere un'offerta difettosa dalla gara, senza violare il principio di tassatività delle cause di esclusione nelle gare pubbliche.

Aggiungasi inoltre che tali difformità essenziali, le quali rivelano, come già ampiamente esposto, l'inadeguatezza dei progetti tecnici preliminari presentati dai partecipanti rispetto alle prescrizioni poste a base di gara, legittimano l'esclusione dei concorrenti dalla gara e non già la mera penalizzazione dell'offerta nella valutazione del punteggio da assegnare, in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipulazione del contratto.

Si procede altresì all'aggiudicazione definitiva a favore dell'Associazione Esperia Tennis Academy asd della procedura di gara, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia previste dalla normativa vigente e dovute dalla mancata presentazione da parte dell'aggiudicatario della documentazione necessaria alla formalizzazione della concessione.

Il Servizio Gestione Sport verificherà la veridicità delle dichiarazioni presentate nell'istanza di partecipazione alla procedura di gara e il possesso dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativi all'aggiudicatario Associazione Esperia Tennis Academy asd.

In seguito all'esito positivo dei controlli si procederà a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto e a stipulare il contratto di concessione con l'aggiudicatario.

La mancata sottoscrizione del contratto, nei tempi e nelle modalità previste dal Servizio Gestione Sport, verrà intesa dalla Città come perdita di interesse alla concessione dell'impianto sportivo.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di approvare le risultanze della gara e gli allegati verbali delle sedute della Commissione

Giudicatrice (**all. 1, all. 2, all. 3, all. 4, all. 5, all. 6 e all. 7**) relativi alla procedura di gara n. 28/2020 per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito a Torino in corso Appio Claudio 116, secondo quanto previsto dal disciplinare e dal capitolato di gara approvati con la determinazione dirigenziale del 29 maggio 2020, n. DD 1616, citata in premessa:

2. di approvare l'esclusione dalla procedura di gara del concorrente Società Nord Tennis Sport Club s.s.d. a r.l., con sede legale in Torino, corso Appio Claudio 116, codice fiscale 06702670016;

3. di approvare l'esclusione dalla gara del concorrente Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito da:

- Società Sport Pellerina s.s.d. a r.l., con sede legale a Torino, via Vittoria 16, codice fiscale 12323390018, in qualità di capogruppo;

- Associazione Opes – Organizzazione Per l'Educazione allo Sport, con sede legale a Roma, via Salvatore Quasimodo 129, codice fiscale 96014760589, in qualità di mandante;

- Associazione Sport 4 Friends asd, con sede legale a Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 95636060014, in qualità di mandante.

4. di approvare l'aggiudicazione definitiva, con sospensiva dell'efficacia dell'aggiudicazione, della gara al concorrente Associazione Esperia Tennis Academy asd, con sede legale in Ivrea (TO), via Natalia Ginzburg 1, codice fiscale 10802660018 e con punteggio totale di 79,55 su 100;

5. di demandare al termine della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., relativi all'aggiudicatario e successivamente alla consegna da parte del medesimo della documentazione necessaria alla formalizzazione della concessione, l'approvazione con successiva determinazione dirigenziale dell'efficacia della presente aggiudicazione;

6. di dare atto che si provvederà ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

7. di dare atto che non trova applicazione il termine dilatorio previsto all'art. 32 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "amministrazione aperta".

LA DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Susanna Rorato